

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 787)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GAVA)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro dei Trasporti**

(SIGNORILE)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(CARTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1984

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra Italia e Repubblica Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione consolare con la Repubblica Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, si inserisce nel quadro del completamento della rete di accordi consolari con i diversi Paesi dell'Est europeo.

L'accordo con la R.D.T. colma una lacuna nell'ambito delle relazioni tra i due Paesi in quanto la R.D.T. non risulta aver ancora ratificato la Convenzione di Vienna.

Sotto il profilo della sua struttura, la Convenzione consolare con la Repubblica Democratica Tedesca segue gli schemi tradizionali; consta di 5 capitoli comprensivi di 54 dettagliati articoli.

Il capitolo I tratta delle definizioni con le quali si individuano l'Ufficio consolare, i locali e l'archivio, la circoscrizione consolare, il Capo dell'Ufficio consolare e il personale, compresi i familiari degli impiegati e le persone di servizio.

Il capitolo II, concernente le condizioni per l'apertura dei consolati e la nomina e la revoca dei funzionari consolari, non si discosta dalla normativa di Vienna, pur diffondendosi in un ampio dettaglio descrittivo che non poteva trovare accoglimento nella Convenzione multilaterale.

Il capitolo III riguarda le facilitazioni, i privilegi e le immunità relative agli Uffici consolari. In tale contesto si sono seguite le impostazioni adottate nelle Convenzioni consolari con gli altri Paesi socialisti, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della immunità diplomatica al Capo dell'Ufficio consolare.

Il capitolo IV tratta delle funzioni consolari; in particolare, oltre alle funzioni notarili e a quelle in materia di navigazione marittima

ed aerea, si regolano le modalità con cui può essere esercitato da parte del funzionario consolare il diritto di entrare in contatto con i propri connazionali.

A proposito delle comunicazioni tra i funzionari consolari e i connazionali, la Convenzione prevede una integrazione delle disposizioni contenute nella Convenzione di Vienna, sia per quanto concerne la notifica al Console dell'arresto o di qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale cui il cittadino venga sottoposto, sia per quanto concerne il diritto di visita al connazionale detenuto (art. 43). È contemplato un termine massimo di 4 giorni (96 ore) entro il quale il Console deve essere informato di qualunque provvedimento restrittivo della libertà adottato a carico di un cittadino. Al riguardo, uno scambio di lettere intervenuto contestualmente alla firma dell'accordo fa stato delle condizioni di applicazione dell'articolo 43, che nel corso del negoziato sono state oggetto di ulteriori chiarimenti in relazione alla posizione italiana.

Il capitolo V, dedicato alle disposizioni varie e finali, contiene norme sulla delega ad altri funzionari delle funzioni proprie del Capo dell'Ufficio consolare e sull'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica.

L'articolo finale contiene la clausola di chiusura, che prevede l'entrata in vigore della Convenzione il trentesimo giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.

La Convenzione è integrata da un Protocollo sul soggiorno e la tutela dei lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, che è stato già presentato in Parlamento con separato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra Italia e Repubblica Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere, effettuato a Berlino in pari data.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità all'articolo 54 della Convenzione.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

CONVENZIONE CONSOLARE
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica
Tedesca

La Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Tedesca, nel desiderio di regolare le relazioni consolari tra i due Stati e sviluppare ulteriormente dette relazioni nello spirito di amicizia e collaborazione, hanno deciso di concludere la presente Convenzione consolare e a tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

l'on. Dott. Emilio COLOMBO, Ministro degli Affari Esteri;

Il Consiglio di Stato della Repubblica Democratica Tedesca:

il Signor Oskar FISCHER, Ministro per gli Affari Esteri,

i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti si intendono come è precisato qui di seguito:

1. «Ufficio consolare» designa ogni Consolato generale, Consolato, Vice Consolato, e Agenzia consolare;
2. «circostrizione consolare» designa il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
3. «Capo dell'Ufficio consolare» designa il funzionario consolare incaricato di agire in tale qualità;

4. «funzionario consolare» designa ogni persona, compreso il Capo dell'Ufficio consolare, incaricata dell'esercizio di funzioni consolari;
5. «impiegato consolare» designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
6. «membro del personale di servizio» designa ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
7. «membro del personale consolare» designa ogni funzionario consolare, impiegato consolare o membro del personale di servizio;
8. «membro del personale privato» designa ogni persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro del personale consolare;
9. «membro della famiglia» designa il coniuge di un membro del personale consolare, i suoi figli e genitori, nonchè quelli del coniuge, qualora vivano nel domicilio ed a carico del membro del personale consolare;
10. «locali consolari» designa gli edifici, le parti di edifici ed i terreni annessi utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario;
11. «archivio consolare» comprende tutta la corrispondenza di servizio, il materiale e gli strumenti di cifra, i documenti, i registri, i libri ed i mezzi tecnici di lavoro dell'Ufficio consolare, nonchè i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.

CAPITOLO II

Apertura di uffici consolari, nomina e revoca di funzionari consolari

Articolo 2

1. Un Ufficio consolare può essere aperto nel territorio dello Stato di residenza soltanto con il consenso di quest'ultimo.
2. La sede, la classe, la circoscrizione consolare nonché il numero dei membri del personale consolare vengono convenuti tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza.
3. Ulteriori modifiche alla sede dell'Ufficio consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione, possono essere apportate dallo Stato di invio soltanto con l'assenso dello Stato di residenza.
4. L'apertura di un ufficio, facente parte di un Ufficio consolare già esistente, al di fuori della sede di quest'ultimo, richiede il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza.

Articolo 3

1. Il Capo dell'Ufficio consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni con l'accordo dello Stato di residenza manifestato nella forma di un *exequatur*, dopo la presentazione delle lettere patenti. Prima della nomina, lo Stato di invio chiede per via diplomatica l'assenso dello Stato di residenza sulla persona del Capo dell'Ufficio consolare e trasmette a quest'ultimo Stato, per la stessa via, le lettere patenti.

2. Le lettere patenti devono attestare nome, cognome e grado del Capo dell'Ufficio consolare, come pure la circoscrizione consolare e la sede dell'Ufficio consolare.

3. Qualora uno Stato rifiuti di concedere l'*exequatur*, non è tenuto a comunicarne i motivi allo Stato di invio.

4. In attesa della concessione dell'*exequatur*, il Capo dell'Ufficio consolare può essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili.

Articolo 4

1. Se il Capo dell'Ufficio consolare è impedito per una qualsiasi ragione nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto è vacante, lo Stato di invio può incaricare un funzionario consolare dello stesso Ufficio, di un altro Ufficio, ovvero un membro del personale diplomatico della sua missione diplomatica, delle funzioni di reggente temporaneo dell'Ufficio consolare. Il nome e cognome di questa persona sono preventivamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.

2. Il reggente temporaneo dell'Ufficio consolare gode degli stessi diritti, privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione per il Capo dell'Ufficio consolare.

3. Qualora un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato di invio venga nominato reggente temporaneo dell'Ufficio consolare, alle condizioni previste al paragrafo 1, egli continua a godere dei privilegi ed immunità diplomatiche, fino a quando lo Stato di residenza non vi si opponga.

Articolo 5

Non appena il Capo dell'Ufficio consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorità della circoscrizione consolare e prende le

misure necessarie affinché egli possa esercitare le funzioni inerenti alla sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 6

Funzionario consolare può essere soltanto un cittadino dello Stato di invio che non abbia la residenza nello Stato di residenza.

Articolo 7

1. Lo Stato di residenza può in ogni momento, senza doverne comunicare i motivi, informare lo Stato di invio che un funzionario consolare è «persona non grata» o che un qualsiasi altro membro del personale consolare non è accettabile. In tal caso lo Stato di invio richiamerà la persona in questione e porrà fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare. Se lo Stato di residenza fa tale comunicazione prima che la persona nominata funzionario consolare, ovvero altro membro del personale consolare, giungano nel proprio territorio, lo Stato di invio deve revocare il provvedimento.

2. Se lo Stato di invio non adempie entro un termine ragionevole agli obblighi che ad esso incombono in applicazione del paragrafo 1, lo Stato di residenza può ritirare l'*exequatur* alla persona in questione ovvero non considerarla più come membro del personale consolare.

Articolo 8

1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza viene notificato per iscritto:

a) la nomina e l'entrata in servizio dei membri del personale consolare, il giorno del loro arrivo e della loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, nonché ogni modifica relativa al loro *status* che possa verificarsi nel corso del servizio all'Ufficio consolare;

b) il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia di un membro del personale consolare ed il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della predetta famiglia;

c) il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri del personale privato e la fine del loro servizio;

d) l'inizio e la cessazione del servizio delle persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri del personale consolare o in quanto membri del personale privato.

2. Il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva devono formare oggetto di una notifica preventiva entro un termine ragionevole.

Articolo 9

Le funzioni di un membro del personale consolare hanno termine in particolare a seguito:

- a) della notifica dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni sono venute a cessare;
- b) del ritiro dell'*exequatur*;
- c) della notifica dello Stato di residenza allo Stato di invio che esso non considera più la persona in questione come membro del personale consolare, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2.

CAPITOLO III

Facilitazioni, privilegi ed immunità

Articolo 10

1. Lo Stato di residenza concede all'Ufficio consolare, ai funzionari consolari ed agli altri membri del personale consolare ogni facilitazione per l'esercizio delle loro funzioni e compiti. Esso prende tutte le misure necessarie affinché l'Ufficio consolare, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possano godere dei diritti, privilegi ed immunità previsti nella presente Convenzione.

2. Lo Stato di residenza tratta i funzionari consolari col rispetto che è loro dovuto e prende le misure necessarie per assicurare la loro protezione, la loro libertà e dignità.

Articolo 11

1. Lo Stato di invio ha il diritto di esporre nello Stato di residenza la propria bandiera ed usare il proprio stemma, nonché la denominazione dell'Ufficio consolare nella propria lingua ed in quella dello Stato di residenza, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. La bandiera nazionale dello Stato di invio può essere esposta sull'edificio dell'Ufficio consolare, nonché sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. Il Capo dell'Ufficio consolare può esporre la bandiera nazionale sul suo mezzo di trasporto quando quest'ultimo è utilizzato per le necessità del servizio.

3. Nell'esercizio del diritto concesso dal presente articolo, vengono osservate leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza.

Articolo 12

1. Lo Stato di residenza, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, facilita allo Stato di invio l'acquisto o la locazione nel suo territorio dei locali necessari all'Ufficio consolare.

2. Se è necessario, lo Stato di residenza aiuta ad ottenere abitazioni convenienti per i membri del personale consolare.

Articolo 13

1. Il Capo di un Ufficio consolare gode dell'inviolabilità e dell'immunità dalla giurisdizione dello Stato di residenza previste dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 per gli agenti diplomatici.

2. Oltre alle eccezioni già previste nella menzionata Convenzione, il Capo dell'Ufficio consolare non è immune dalla giurisdizione per le azioni civili:

a) che hanno origine da un contratto da lui concluso, nel quale egli non ha agito né direttamente né indirettamente per incarico dello Stato di invio;

b) che concernono la responsabilità civile per danni causati da un incidente provocato da un mezzo di trasporto.

3. Misure di esecuzione contro il Capo dell'Ufficio consolare possono essere adottate soltanto nei casi previsti dall'articolo 31 della menzionata Convenzione di Vienna, nonché dal paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che ciò sia possibile senza pregiudicare l'inviolabilità della persona.

Articolo 14

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari sono esenti dalla giurisdizione dello Stato di residenza per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano per azioni civili risultanti da un contratto concluso da un funzionario consolare o un impiegato consolare, nel quale quest'ultimo non ha esplicitamente né implicitamente dichiarato di agire come rappresentante dello Stato di invio, o per azioni concernenti la responsabilità civile per danni causati da un incidente provocato nello Stato di residenza da un mezzo di trasporto.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano per un reato doloso punibile, secondo le leggi dello Stato di residenza, con una pena non inferiore nel massimo a 5 anni.

4. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non possono essere né arrestati né subire altra limitazione nella loro libertà personale, a meno che siano imputati, mediante provvedimento dell'autorità giudiziaria, di un reato doloso punibile, secondo le leggi dello Stato di residenza, con una pena non inferiore nel massimo a 5 anni, o che si tratti dell'esecuzione di una condanna disposta con una sentenza passata in giudicato per un tale reato.

5. Le autorità competenti dello Stato di residenza informano senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare dei casi di limitazione della libertà personale di funzionari consolari, di impiegati consolari e dei membri delle rispettive famiglie, nonché delle procedure penali intentate contro di loro.

Articolo 15

1. Un membro del personale consolare può essere chiamato a rispondere come testimonia in un procedimento avanti ad organi giurisdizionali. Egli non è però obbligato a deporre su fatti relativi all'esercizio delle funzioni consolari né a produrre la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Egli è ugualmente autorizzato a rifiutarsi di testimoniare, in qualità di esperto, sul diritto dello Stato di invio.

2. Se il funzionario consolare rifiuta di comparire o di testimoniare, nessuna misura coercitiva può essergli applicata.

3. L'organo giurisdizionale che richiede la testimonianza di un funzionario consolare non deve intralciare l'adempimento delle sue funzioni. Esso può raccogliere la testimonianza presso la residenza del funzionario o presso l'Ufficio consolare.

4. I membri della famiglia di un membro del personale consolare non sono obbligati a deporre come testimoni su fatti connessi con l'attività dell'Ufficio consolare.

Articolo 16

1. Lo Stato di invio può rinunciare ai diritti, privilegi ed immunità previsti agli articoli 13, 14 e 15.

2. La rinuncia deve essere comunicata espressamente per ogni singolo caso per iscritto allo Stato di residenza.

3. La rinuncia all'immunità in un procedimento non implica la rinuncia all'immunità relativamente all'esecuzione del giudizio per la quale è necessaria una rinuncia distinta.

4. Se un membro del personale consolare che beneficerebbe dell'immunità dalla giurisdizione civile inizia un giudizio egli non può invocare

l'immunità né dalla giurisdizione né dall'esecuzione nei confronti di ogni domanda riconvenzionale, direttamente connessa alla domanda principale.

Articolo 17

1. I locali consolari, la residenza del Capo dell'Ufficio consolare, nella misura in cui questa si trova nel complesso dell'edificio ove ha sede l'Ufficio consolare, ed i mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, sono inviolabili.

2. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nei locali consolari e nella residenza del Capo dell'Ufficio consolare, quale è definita al paragrafo 1, senza il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, del Capo della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio o di una persona designata da uno di essi.

3. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano occupati o danneggiati, e che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o la sua dignità diminuita.

4. I locali consolari, il loro arredamento ed i beni dell'Ufficio consolare, compresi i suoi mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di espropriazione o requisizione nell'interesse pubblico o ai fini di difesa nazionale.

Articolo 18

Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento ed in qualunque luogo si trovino. Negli archivi consolari possono essere conservati soltanto documenti ufficiali.

Articolo 19

Lo Stato di residenza esenta i membri del personale consolare ed i membri delle loro famiglie da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico.

Articolo 20

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti dagli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano né all'impiegato consolare che non sia impiegato permanente dello Stato di invio o che eserciti un'attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, né ad un membro della sua famiglia.

Articolo 21

1. Salve restando le disposizioni del paragrafo 3, i membri del personale consolare, per quanto riguarda i servizi che rendono allo Stato di invio, e i membri delle loro famiglie, sono esentati dalle disposizioni sulla assistenza e previdenza sociale in vigore nello Stato di residenza.

2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 si applica ugualmente ai membri del personale privato, a condizione:

a) che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano ivi la loro residenza permanente;

b) che siano assoggettati alle disposizioni sull'assistenza e previdenza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3. I membri del personale consolare che hanno al proprio servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2, devono osservare le disposizioni dello Stato di residenza sull'assistenza e previdenza sociale.

4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 non esclude la partecipazione volontaria al regime di assistenza e previdenza sociale vigente nello Stato di residenza, sempre che sia ammessa da questo Stato.

Articolo 22

1. I membri del personale consolare, nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni imposta o tassa, personale e reale, statale, regionale e comunale, ad eccezione:

a) delle imposte dirette e tasse che sono incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, salve le esenzioni previste dall'articolo 25;

c) delle imposte e tasse di successione e sui trasferimenti di proprietà percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle esenzioni previste dalla lettera b) dell'articolo 24;

d) delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli interessi che hanno la loro origine nello Stato di residenza e delle imposte sul patrimonio prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza;

e) delle tasse e di altri tributi percepiti in remunerazione di specifici servizi prestati;

f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, con riserva delle esenzioni previste dall'articolo 25.

2. Se i membri del personale consolare impiegano cittadini dello Stato di residenza o persone residenti permanentemente nello Stato stesso, debbono rispettare le disposizioni di detto Stato concernenti la percezione delle imposte e tasse.

Articolo 23

1. In conformità alle proprie leggi e regolamenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione ed esportazione degli oggetti qui appresso elencati, e concede per gli stessi la esenzione da ogni diritto di dogana, tassa o altro onere diverso dalle spese di deposito, di trasporto o attinente a servizi analoghi:

a) gli oggetti, comprese le automobili, destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;

b) gli oggetti, comprese le automobili, destinati all'uso personale dei funzionari consolari e dei membri delle loro famiglie, nonchè gli oggetti destinati alla loro prima sistemazione.

Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantità necessarie ad una loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.

2. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio beneficino dei privilegi ed esenzioni previsti nel paragrafo 1 per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della loro prima destinazione. Le stesse disposizioni si applicano anche alla riesportazione degli stessi oggetti.

3. I funzionari consolari e i membri delle loro famiglie sono esenti dalla visita doganale per i bagagli personali che portano seco. Essi non possono essere sottoposti a visita se non nel caso in cui si abbiano serie ragioni di supporre che contengano oggetti diversi da quelli indicati al punto b) del paragrafo 1 o oggetti la cui importazione o esportazione sia vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, ovvero sia sottoposta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. In tali casi detta visita può aver luogo soltanto in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.

Articolo 24

In caso di morte di un membro del personale consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza è tenuto:

a) a consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso;

b) a non prelevare diritti di successione o di trasferimento di proprietà, statali, regionali, comunali sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza, unicamente in relazione al soggiorno in detto Stato del defunto nella qualità di membro del personale consolare o di un membro della sua famiglia.

Articolo 25

1. I locali consolari e le abitazioni dei funzionari consolari acquistati o locati, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale o comunale, purché non si tratti di imposte o tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati.

2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo 1 non si applica a quelle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha venduto o locato i suddetti immobili.

Articolo 26

1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con il governo, con le missioni diplomatiche e le altre rappresentanze consolari dello Stato di invio, ovunque si trovino, l'Ufficio consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi corrieri diplomatici o consolari, valigia diplomatica o consolare e messaggi in codice o in cifra. L'installazione e l'attivazione di una stazione radio sono soggette all'autorizzazione dello Stato di residenza.

2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile. L'espressione «corrispondenza ufficiale» designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.

3. I colli che costituiscono la valigia consolare devono avere dei segni esterni visibili indicanti la loro natura, e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale, nonché documenti ed oggetti destinati esclusivamente all'uso di ufficio. La valigia consolare non deve essere né aperta, né trattenuta. Tuttavia, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno fondati motivi per ritenere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza ufficiale, o dai documenti ed oggetti destinati esclusivamente all'uso d'ufficio, la valigia può essere rinviata al suo luogo di origine.

4. Al corriere consolare in possesso di documento ufficiale dal quale risultino la sua posizione ed il numero dei colli di corriere vengono concessi da parte dello Stato di residenza gli stessi diritti ed immunità concessi ai corrieri diplomatici dello Stato di invio. Ciò vale anche per il

corriere consolare *ad hoc*, le cui immunità cessano, peraltro, dopo che egli ha consegnato la valigia consolare al destinatario.

5. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aereo civile che deve giungere ad un punto di entrata — porto o aeroporto — autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non è considerato come corriere consolare. In base ad intese con le autorità locali competenti, e nel rispetto delle misure di sicurezza per i porti e gli aeroporti, l'Ufficio consolare può incaricare un membro del personale consolare di ritirare o consegnare direttamente e liberamente al comandante della nave o dell'aereo la valigia consolare.

Articolo 27

Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone nelle quali l'accesso e il soggiorno sono vietati o disciplinati, lo Stato di residenza assicura la libertà di movimento e di circolazione sul suo territorio ai membri del personale consolare ed ai membri delle loro famiglie.

CAPITOLO IV

Funzioni consolari

Articolo 28

Il funzionario consolare ha tra l'altro il compito di:

- a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini, compresi quelli delle persone giuridiche;
- b) favorire lo sviluppo di relazioni economiche, commerciali, culturali e scientifiche tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza, e incrementare le relazioni amichevoli;
- c) informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dell'evoluzione della vita economica, commerciale, culturale e scientifica dello Stato di residenza, riferirne al governo dello Stato di invio e darne informazioni alle persone interessate dello stesso Stato.

Articolo 29

1. Il funzionario consolare può esercitare funzioni consolari soltanto nella circoscrizione consolare. L'esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare è soggetto al consenso dello Stato di residenza.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni consolari un funzionario consolare può rivolgersi direttamente alle autorità competenti della circoscrizione consolare, nonché agli organi centrali, nelle questioni di esclusiva competenza di questi ultimi.

Articolo 30

1. Il funzionario consolare, conformandosi alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, ha il diritto di assicurare la rappresentanza appropriata dei cittadini dello Stato di invio davanti ai tribunali e alle altre autorità, e di prendere le misure provvisorie per la tutela dei diritti ed interessi di tali cittadini, allorché questi, a motivo della loro assenza o per ogni altra causa, non possono personalmente difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi. Quanto sopra si applica anche alle persone giuridiche dello Stato di invio.

2. L'attività del funzionario consolare prevista al paragrafo 1 termina quando la persona rappresentata designa un rappresentante o assume essa medesima la tutela dei propri diritti ed interessi.

3. Qualora un funzionario consolare assuma i compiti di tutela di cui al paragrafo 1, esso deve rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 31

I funzionari consolari hanno il diritto:

- a) di registrare i cittadini dello Stato di invio;
- b) di rilasciare, prorogare, modificare, annullare o ritirare passaporti o altri titoli di viaggio ai cittadini dello Stato di invio;
- c) di concedere i visti.

Articolo 32

1. Il funzionario consolare è autorizzato a:

- a) redigere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato di invio e rilasciarne i relativi certificati;
- b) celebrare i matrimoni, redigere gli atti corrispondenti e rilasciarne i relativi certificati, quando gli sposi sono tutti e due cittadini dello Stato di invio;
- c) ricevere domande o consegnare documenti su questioni di cittadinanza.

2. Il funzionario consolare informa le autorità competenti dello Stato di residenza sugli atti menzionati al paragrafo 1 qualora le leggi e regolamenti di questo lo esigano.

Articolo 33

Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto:

- a) di ricevere tutte le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e di certificarle;
- b) di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato di invio;
- c) di autenticare le firme dei cittadini dello Stato di invio nonché copie di documenti;
- d) di tradurre atti e documenti rilasciati dalle autorità dello Stato di invio o dello Stato di residenza nonché di dichiarare conformi le traduzioni, rilasciare copie autentiche e estratti dei detti documenti;
- e) legalizzare gli atti rilasciati dalle autorità competenti o dai funzionari dello Stato di residenza e destinati alla utilizzazione nello Stato di invio.

Articolo 34

Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto di compiere le operazioni seguenti:

- a) redigere e certificare atti e contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio, sempreché tali atti e contratti non contravvengano all'ordinamento dello Stato di residenza e non riguardino la costituzione, il trasferimento e la cessazione di diritti relativi a beni immobili situati in questo Stato;
- b) redigere e certificare atti e contratti, conclusi tra cittadini dello Stato di invio e di Stati terzi, sempre che detti atti e contratti si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato d'invio o riguardino diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato, ed a condizione che tali atti e contratti non contravvengano all'ordinamento dello Stato di residenza.

Articolo 35

1. Il funzionario consolare ha il diritto:

- a) di ricevere in deposito da cittadini dello Stato di invio documenti, danaro, valori e altri oggetti loro appartenenti;
- b) di ricevere dagli organi dello Stato di residenza, allo scopo di consegnarli ai proprietari, documenti, danaro, valori e altri oggetti smarriti da cittadini dello Stato di invio durante il loro temporaneo soggiorno nello Stato di residenza.

2. Quanto è ricevuto in deposito ai sensi del paragrafo 1 può essere esportato soltanto in conformità alle disposizioni delle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 36

Gli atti menzionati negli articoli 33 e 34 hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico e la stessa forza probatoria degli atti corrispondenti delle autorità competenti di questo Stato.

Articolo 37

Gli atti menzionati negli articoli 33 e 34 non necessitano di alcuna legalizzazione per essere utilizzati nello Stato di residenza, purché siano provvisti della firma e del timbro ufficiale del funzionario consolare.

Articolo 38

I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari ed extra giudiziari, e di eseguire le commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, se ciò è ammesso dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 39

1. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare della morte di un cittadino dello Stato di invio nello Stato di residenza.

2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, gli organi competenti dello Stato di residenza rilasciano il certificato di morte all'Ufficio consolare. Tale rilascio non dà luogo a spese.

3. Gli organi competenti dello Stato di residenza comunicano all'Ufficio consolare le informazioni sui beni di un cittadino dello Stato di invio deceduto nello Stato di residenza, sulla esistenza di disposizioni testamentarie nonché sugli eredi, legatari o legittimari.

4. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare dell'apertura di una successione nello Stato di residenza qualora tra gli eredi, legatari o legittimari vi siano cittadini dello Stato di invio.

Articolo 40

1. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare dei provvedimenti presi per la protezione dei beni che un cittadino dello Stato di invio deceduto ha lasciato nello Stato di residenza.

2. Se si tratta della successione di un cittadino dello Stato di invio o se cittadini dello Stato di invio possono essere eredi, legatari o legittimari, il funzionario consolare ha il diritto di richiedere agli organi competenti dello Stato di residenza l'adozione di misure atte a proteggere i beni ereditari e di essere presente nell'applicazione di dette misure.

3. Una volta adempiute tutte le formalità della successione, gli organi dello Stato di residenza consegnano ad un funzionario consolare i beni facenti parte della massa ereditaria o l'importo ricavato dalla vendita di questi sempre che l'erede, il legatario o il legittimario sia cittadino dello Stato di invio e non abbia residenza nello Stato di residenza, ed a condizione che:

a) i debiti liquidi ed esigibili in conformità alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza e gravanti sull'eredità siano pagati o garantiti per la quota parte spettante alle persone sopra menzionate;

b) le tasse connesse con l'eredità siano pagate o garantite per la quota parte spettante alle persone sopra menzionate.

Articolo 41

Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio che si trova provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza venga a morire, le autorità competenti dello Stato di residenza consegnano, senza alcuna formalità, ad un funzionario consolare dello Stato di invio gli effetti personali, il denaro e gli oggetti di valore che questi aveva seco, se non possono essere consegnati ad un membro della famiglia o ad un rappresentante. La consegna e, quando ciò sia necessario, l'esportazione dei beni, sono effettuate secondo le leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 42

1. Gli organi competenti dello Stato di residenza comunicano all'Ufficio consolare tutti i casi in cui sia necessario nominare un tutore o curatore per un cittadino dello Stato di invio che è residente nello Stato di residenza.

2. Un funzionario consolare ha il diritto di rivolgersi agli organi competenti dello Stato di residenza per la nomina di un tutore o curatore per un cittadino dello Stato di invio.

3. Un funzionario consolare ha il diritto di proporre agli organi competenti dello Stato di residenza persone adatte per la funzione di tutore o curatore. Gli organi competenti possono rifiutare tale proposta quando vi siano particolari motivi.

Articolo 43

1. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato di invio. Questi ultimi hanno lo stesso diritto di comunicare con i funzionari consolari dello Stato di invio e di recarsi presso di loro.

2. Il funzionario consolare può chiedere alle autorità dello Stato di residenza, informazioni sui cittadini dello Stato di invio. Tali informazioni possono essere richieste anche sul capitano ed i membri dell'equipaggio di una nave o di un aereo dello Stato di invio qualora non siano cittadini dello Stato di residenza.

3. Le autorità competenti dello Stato di residenza informano entro 4 giorni l'Ufficio consolare del fermo, dell'arresto o di altra limitazione della libertà personale di un cittadino dello Stato di invio.

4. Nel termine di 8 giorni dopo il fermo, l'arresto o l'inizio di altra limitazione della libertà personale di un cittadino dello Stato di invio, un funzionario consolare ha il diritto di recarsi presso il cittadino che sia stato fermato, arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui nonché di provvedere alla sua difesa in giudizio. Nel caso in cui il funzionario consolare richieda tale visita più di 5 giorni dopo il fermo, l'arresto o altra limitazione della libertà personale di un cittadino dello Stato di invio, detta visita deve essere concessa entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta. Altre visite saranno concesse al funzionario consolare almeno una volta al mese. Tale termine può essere derogato quando sussistano particolari motivi.

5. Quando un cittadino dello Stato di invio espia una pena privativa della sua libertà, il funzionario consolare ha il diritto di visitarlo e di intrattenersi con lui almeno una volta al mese.

6. I diritti previsti dai paragrafi da 3 a 5 sono esercitati in conformità con le modalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, a condizione però che dette leggi e regolamenti non sopprimano i diritti del funzionario consolare previsti dalla presente Convenzione.

7. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio il cittadino dello Stato di invio che sia stato fermato o arrestato, che sconti una pena detentiva o la cui libertà personale sia stata limitata in altra forma, delle disposizioni contenute nei paragrafi da 3 a 5.

Articolo 44

1. Il funzionario consolare può prestare aiuto e assistenza alle navi marittime e fluviali battenti la bandiera dello Stato di invio che entrano in un porto, o si ancorino in altro luogo nei limiti della circoscrizione consolare. Egli può recarsi a bordo di dette navi una volta che queste siano state ammesse alla libera pratica e comunicare liberamente con il comandante, i membri dell'equipaggio, nonché con i passeggeri cittadini dello Stato di invio.

2. Il comandante di una nave dello Stato di invio che si trova in un porto dello Stato di residenza o un membro dell'equipaggio da lui designato, può essere autorizzato a recarsi presso l'Ufficio consolare, per affari concernenti la navigazione.

3. Senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, il funzionario consolare può compiere inchieste su ogni fatto accaduto nel corso del viaggio a bordo di una nave dello Stato di invio, interrogare il capitano e i membri dell'equipaggio, verificare i documenti di bordo, ricevere le dichiarazioni concernenti il viaggio ed il luogo di destinazione, dirimere, per quanto le leggi e regolamenti dello Stato di invio lo consentano, le contestazioni di ogni natura tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, prendere le misure per il ricovero ospedaliero o il rimpatrio del comandante o di ogni altro membro dell'equipaggio e facilitare l'entrata e l'uscita della nave nonché il suo soggiorno nel porto. Il funzionario consolare può chiedere il concorso e l'assistenza delle autorità competenti dello Stato di residenza nell'esercizio di queste funzioni.

4. Nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di residenza abbiano l'intenzione di effettuare delle visite, investigazioni o atti coercitivi a bordo di una nave dello Stato di invio che si trovi nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le dette autorità, prima di procedere a tali atti, devono informare il funzionario consolare affinché egli possa assistervi. Detto avviso deve indicare una data ed un'ora. Se il funzionario consolare non vi ha assistito, può rivolgersi alle autorità competenti dalle quali ricevere tutte le informazioni necessarie sugli atti compiuti. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ugualmente al caso in cui il comandante o un altro membro dell'equipaggio debba essere interrogato per fatti connessi alla nave dello Stato di invio.

5. In casi urgenti o se l'inchiesta è fatta su richiesta del comandante, il funzionario consolare deve essere avvisato senza indugio. A sua domanda, egli viene in questo caso informato ugualmente degli atti dell'inchiesta compiuta in sua assenza.

6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non sono applicabili agli usuali controlli di dogana, di frontiera, d'igiene e di sicurezza portuale.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi da guerra.

Articolo 45

1. Se una nave dello Stato di invio naufraga o s'incaglia o subisce ogni altra avaria nelle acque territoriali e interne dello Stato di residenza, le autorità competenti dello Stato di residenza informano, senza indugi, l'Ufficio consolare delle misure adottate o previste per il salvataggio dei passeggeri, della nave e del carico. Il funzionario consolare può prestare ogni aiuto alla nave, all'equipaggio e ai passeggeri, nonché adottare le misure per la salvaguardia del carico e la riparazione della nave. Egli può anche chiedere alle autorità dello Stato di residenza di adottare tali misure.

2. Se l'armatore, il comandante o qualsiasi altra persona a ciò autorizzata non è in grado di adottare le disposizioni necessarie per la conservazione e l'amministrazione della nave e del suo carico, un funzionario consolare in nome dell'armatore della nave, può adottare tutte le misure che questi avrebbe potuto prendere allo stesso fine.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ugualmente ad ogni oggetto appartenente a cittadini od a persone giuridiche dello Stato di invio, proveniente da una nave, trovato sulla costa dello Stato di residenza o in prossimità della stessa, ovvero trasportato in un porto della circoscrizione consolare.

4. Le autorità competenti dello Stato di residenza prestano al funzionario consolare l'assistenza necessaria per tutte le misure da adottare in relazione alle avarie della nave.

5. La nave dello Stato di invio che ha subito un'avaria, il suo carico e le provviste di bordo non sono soggette a diritti di dogana nello Stato di residenza a meno che siano destinati all'uso o al consumo in detto Stato.

Articolo 46

1. Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza, il funzionario consolare può esercitare le funzioni di controllo e di ispezione degli aeromobili civili dello Stato di invio e dei loro equipaggi. Egli può prestare assistenza a questi aeromobili ed ai loro equipaggi.

2. Le disposizioni degli articoli 44 e 45 sono applicabili, per quanto possibile, agli aeromobili civili.

Articolo 47

1. Nello Stato di residenza, l'Ufficio consolare può percepire i diritti che le leggi e i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari.

2. Le somme percepite a titolo di quanto previsto al paragrafo 1 sono esenti da ogni imposta o altra tassa nello Stato di residenza.

3. Per quanto riguarda l'uso dei mezzi di comunicazione, sono applicabili per l'Ufficio consolare le stesse tariffe della rappresentanza diplomatica.

Articolo 48

1. Oltre alle funzioni previste dalla presente Convenzione, il funzionario consolare può esercitare anche altre funzioni consolari nella misura in cui non sono contrarie alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza.

2. L'Ufficio consolare dello Stato di invio può assumersi, con l'accordo dello Stato di residenza, l'esercizio di funzioni consolari per uno Stato terzo nello Stato di residenza.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 49

1. Tutti i membri del personale consolare che beneficiano di facilitazioni, privilegi ed immunità ai sensi della presente Convenzione hanno il dovere di rispettare, senza pregiudizio dei predetti privilegi ed immunità, le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. Essi hanno inoltre il dovere di non interferire negli affari interni di questo Stato.

2. I locali consolari non possono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari o contraria alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 50

I membri del personale consolare devono conformarsi alla disciplina sull'assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile vigente nello Stato di residenza.

Articolo 51

I membri della famiglia di un funzionario consolare e di un membro del personale consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitino un'attività privata di carattere

lucrativo, non beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dalla presente Convenzione. Ciò vale anche per un membro del personale consolare che sia cittadino o residente permanente nello Stato di residenza o che vi eserciti la predetta attività, ad eccezione del rifiuto di testimoniare su fatti relativi all'esercizio della sua funzione ufficiale, previsto dall'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 52

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica.

2. I nomi dei membri della missione diplomatica incaricati di funzioni consolari devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.

3. Le facilitazioni, i privilegi ed immunità dei membri della missione diplomatica menzionati al paragrafo 2, restano disciplinati dalle disposizioni della Convenzione di Vienna concernenti le relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Articolo 53

La presente Convenzione sarà ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma.

Articolo 54

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a quando una delle Parti Contraenti l'abbia denunciata con un preavviso scritto di 6 mesi.

In fede di che i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berlino, il 27 gennaio 1983, in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la
REPUBBLICA ITALIANA
Emilio Colombo

Per la
REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Oskar Fischer

TESTO DELLE LETTERE

S.E. On. Dott. Emilio Colombo
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Berlino, 27 gennaio 1983

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Convenzione consolare firmata in data odierna fra la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica Italiana e sono autorizzato a confermarLe la seguente intesa al riguardo:

«In base ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti, tra i quali è compreso il diritto sovrano di ciascuno Stato di determinare le condizioni per l'acquisto, il mantenimento e la perdita della cittadinanza, le due Parti Contraenti convengono che, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 43 della Convenzione consolare da esse firmata in data odierna, i funzionari consolari di ciascuno Stato di invio hanno diritto di visitare, nel rispettivo Stato di residenza, le persone in possesso della cittadinanza dello Stato di invio».

Qualora V.E. concordi su quanto precede ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la sua risposta costituiscano un accordo aggiuntivo alla Convenzione consolare firmata in data odierna, che entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione

OSKAR FISCHER

*Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Democratica Tedesca*

S.E. Oskar Fischer
Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Democratica Tedesca

Berlino, 27 gennaio 1983

Eccellenza,

Le confermo di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

«Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione consolare firmata in data odierna fra la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica Italiana e sono autorizzato a confermarLe la seguente intesa al riguardo:

“In base ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti, tra i quali è compreso il diritto sovrano di ciascuno Stato di determinare le condizioni per l'acquisto, il mantenimento e la perdita della cittadinanza, le due Parti Contraenti convengono che, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 43 della Convenzione consolare da esse firmata in data odierna, i funzionari consolari di ciascuno Stato di invio hanno diritto di visitare, nel rispettivo Stato di residenza, le persone in possesso della cittadinanza dello Stato di invio”.

Qualora V.E. concordi su quanto precede ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la sua risposta costituiscano un accordo aggiuntivo alla Convenzione consolare firmata in data odierna, che entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione».

Desidero confermarLe che la Sua lettera e la mia risposta costituiscono un accordo aggiuntivo alla Convenzione consolare fra i nostri due Stati.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione

EMILIO COLOMBO
*Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana*